

Vendita di fiammiferi assoggetta ad iva .....	1	CU – invio telematico.....	3
Esteso l'obbligo di reverse charge .....	1	Fatture elettroniche alla PA .....	4
Split payment ovvero "pagamento scisso dell'iva" .....	3	Nuovo regime forfettario al 15% e contributi INPS.....	4

## VENDITA DI FIAMMIFERI ASSOGGETTA AD IVA

***A partire dal 2015 è stata abolita l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi.***

Per questo motivo la produzione e la vendita dei fiammiferi è ora libera e non occorre più applicare l'apposito contrassegno. Questo comporta tuttavia che la vendita dei fiammiferi è ora soggetta all'iva e non può più essere inclusa nei corrispettivi dei generi di monopolio. Ogni qualvolta si venderanno fiammiferi si dovrà quindi emettere uno scontrino soggetto ad iva.

## ESTESO L'OBBLIGO DI REVERSE CHARGE

***La legge di stabilità 2015 ha esteso gli obblighi di applicazione del reverse charge (si veda a tal proposito anche CONTOR INFORMA 01-2015). Particolare attenzione va posta nei settori dell'edilizia e dei servizi connessi agli immobili.***

Il meccanismo del Reverse Charge è stato esteso ai seguenti settori:

- Edilizia e servizi connessi ai fabbricati (Art. 17, comma 6. Lettera a-ter, DPR 633/72);
- Settore energetico (Art. 17, comma 6. Lettera d-ter DPR 633/72);
- Forniture a ipermercati, supermercati, discount alimentari (Art. 17, comma 6. Lettera d-quinques DPR 633/72);
- cessione di bancali in legno (pallet) recuperati da cicli di utilizzo successivi al primo (Art. 74, comma 7 DPR 633/72).

Con il meccanismo dell'inversione contabile, l'iva deve essere addebitata dal cliente stesso. Questo significa che la fattura deve essere emessa senza iva. Nella fattura dovrà invece essere indicata la dicitura "reverse charge" e la norma iva di riferimento (ad es. Art. 17, comma 6. Lettera a-ter, DPR 633/72)

Questa regola vale solamente se il cliente è un'impresa o un lavoratore autonomo. Nel caso di fatture emesse nei confronti di privati o di enti non economici (ad es. condomini) dovrà essere emessa una normale fattura con addebito dell'iva.

L'imprenditore o il lavoratore autonomo che riceve una fattura nel regime del reverse charge, dovrà integrarla con l'IVA calcolata con la giusta aliquota e registrarla entro 15 giorni dal ricevimento e comunque nel mese corrispondente, sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.

Quanto detto vale a partire dal 1 gennaio 2015, eccezion fatta per le forniture ad ipermercati, supermercati ed a discount alimentari, per le quali occorre ancora il parere positivo della commissione europea. Per tutti gli altri settori citati, dovrà essere fatto riferimento alla data in cui è stata emessa la fattura, a prescindere dalla data di fornitura o di effettuazione della prestazione. Se quindi, a titolo esemplificativo, una prestazione è stata resa in dicembre, ma viene fatturata solamente a gennaio, la fattura dovrà comunque essere emessa con il meccanismo del reverse charge. Per il settore

energetico (GSE) e per le forniture ad ipermercati, supermercati ed a discount alimentari il reverse charge si applicherà solamente per 4 anni.

Particolare attenzione va posta al settore edilizia ed in particolare alle previsioni in tema di **edifici**.

Nel settore edile i servizi interessati sono infatti i seguenti:

1. servizi di demolizione;
2. lavori di completamento di edifici;
3. installazione di impianti;
4. servizi di pulizia.

In tale settore il reverse charge si applica esclusivamente se il servizio è reso con riferimento ad un edificio. Mancando una definizione ufficiale di edificio, si deve ritenere che esso sia una costruzione coperta da un tetto, delimitata da strade o spazi aperti o da muri di edifici adiacenti ed accessibile da una o più entrate. All'interno di questa definizione ricadono quindi tutti gli edifici, indipendentemente dal fatto che siano usati per scopi privati, industriali, commerciali o agricoli. Anche le singole unità di un edificio devono ritenersi incluse.

Differentemente dal passato, in questo caso non si fa nessuna differenza tra contratto di appalto e di subappalto. Rileva quindi in entrambe i casi solo la natura del servizio.

#### Lavori di demolizione

Dal 1 Gennaio 2015 tutti i servizi inerenti alle attività economiche del gruppo 43.11 (demolizione) resi nei confronti di soggetti passivi d'imposta, indipendentemente dal contratto adottato (appalto o subappalto), dovranno essere fatturati secondo le nuove regole. Riguardano le disposizioni solo gli edifici, non rientrano ad esempio le demolizioni di strade o ponti.

#### Ultimazione di edifici

Questo settore include servizi quali l'**intonacatura**, la **pittura**, il **montaggio di finestre, di porte**, di porte blindate, di **pareti divisorie**, la **pavimentazione**, la **tinteggiatura interna ed esterna**, il montaggio di vetrate ed ulteriori servizi di ultimazione degli edifici.

#### Installazione di impianti

A partire dal 1 gennaio tutti gli **installatori di impianti** devono applicare il Reverse Charge, ogniquale volta svolgano un incarico nei confronti di un soggetto passivo d'imposta, inerente ad un edificio (in tale previsione rientrano anche le manutenzioni).

Soggetti a tale previsione sono soprattutto gli **impianti elettrici, gas, idraulici**, di climatizzazione e aereazione, etc. se installati in edifici. Non deve inoltre trattarsi di nuove installazioni e rientrano quindi anche gli interventi manutentivi.

Resta ancora da chiarire se per questi servizi vada o meno applicato il reverse charge:

- installazione di impianti di depurazione dell'acqua per piscine (e la relativa manutenzione), posto che la piscina non è un edificio,
- installazione di sistemi di irrigazione per giardini (e la relativa manutenzione).

#### Servizi di pulizia

Inclusi nella nuova normativa sono i servizi di pulizia di edifici (inclusi anche gli immobili in corso di ultimazione). Esclusi sono quindi ad es. la pulizia di treni, di piazzali, di cisterne, di macchine industriali. Inoltre, anche in tal caso le operazioni da fatturare con il sistema del reverse charge sono solamente quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta. Qualora ad es. i servizi siano svolti nei confronti di un condominio o di un privato, la fattura dovrà essere emessa come in passato.

Come più volte ricordato anche nel settore energia è stato introdotto il meccanismo del reverse charge. Il reverse charge, qualora arrivasse il "via libera" da parte della commissione europea sarà esteso anche alle forniture (e quindi non alle prestazioni di servizi) svolte nei confronti di ipermercati (superficie superiore ai 2.500 m<sup>2</sup>), supermercati (superficie superiore ai 400 m<sup>2</sup>) e discount (superficie compresa tra i 200 e i 1.000 m<sup>2</sup>).

Per la cessione di bancali in legno (pallet) recuperati da cicli di utilizzo successivi al primo, valgono le regole del reverse charge previste per le cessioni di rottami e cascami (art. 74 DPR 633/72).

## SPLIT PAYMENT OVVERO “PAGAMENTO SCISSO DELL’IVA”

***Il cosiddetto pagamento scisso dell’IVA riguarda gran parte delle fatture emesse nei confronti degli enti pubblici (vedi anche CONTOR INFORMA 01-2015) e dovrebbe limitare le problematiche inerenti all’anticipo delle iva sulle fatture emesse ma non incassate.***

In caso di fatture emesse nei confronti di enti pubblici (ad es. stato, regioni, province, camere di commercio, università, aziende sanitarie, etc.) valgono le nuove regole in tema di scissione del pagamento dell’iva. La fattura verrà emessa come in passato, con esposizione dell’aliquota e dell’importo dell’iva, tuttavia se la fattura avrà una data successiva al 1.1.2015, l’ente pubblico bonificherà al suo fornitore (imprenditore) solamente l’importo dell’imponibile. Sulla fattura si dovrà indicare la frase “**scissione dei pagamenti ex art. 17ter DPR 633/72**”. L’iva verrà versata direttamente allo stato dalla pubblica amministrazione. Questa regola non vale tuttavia nei confronti di quei soggetti i quali applicano in fattura una ritenuta (lavoratori autonomi, rappresentanti, etc.).

I primi chiarimenti ufficiali (arrivati solo il 9/2/2015) non hanno contribuito a risolvere i numerosi interrogativi. In particolare sono solamente stati definiti in linea teorica i soggetti nei confronti dei quali si deve procedere ad applicare il meccanismo dello split payment. Non è invece stato chiarito come questa nuova regola si coordini con le nuove disposizioni in tema di reverse charge soprattutto nel caso in cui l’ente svolga sia attività istituzionale che commerciale, ne come ci si dovrà comportare in caso di associazioni che applichino il regime forfettario di cui alla legge 398/1991.

Il pagamento scisso, riguarda esclusivamente quella parte del volume d’affari per il quale sia stata emessa una fattura. Restano invece esonerate quelle operazioni a fronte delle quali siano stati emessi uno scontrino o una ricevuta fiscale.

Negli **enti locali territoriali** (regioni, province e comuni) sono inclusi anche i comprensori di valle, le circoscrizioni ed i consorzi di comuni. Anche in riferimento alla **camera di commercio** vengono incluse le istituzioni ad essa connesse (unioni, associazioni, etc.). Infine l’obbligo è da intendersi esteso anche alle **aziende sanitarie** costituite in forma di ente a se stante.

Chi non è interessato: le casse di previdenza private (ad es. le casse dei professionisti) e gli ordini professionali (seppur costituiti in forma di organismo pubblico). Non sono inoltre incluse tutte quelle società di diritto privato a partecipazione esclusivamente pubblica costituite al fine di fornire servizi di pubblica utilità. Tra questi possono essere citate l’azienda provinciale foreste e il centro di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg. Rientrano infine in questa esclusione anche aziende quali la EOS (della camera di commercio di Bolzano).

A livello nazionale sono inoltre esclusi l’ACI e l’INAIL. L’INPS invece è pienamente interessato dalla normativa.

Esiste un **registro delle pubbliche amministrazioni**, visionabile via internet alla pagina [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) . In caso non si sia sicuri se un determinato soggetto sia o meno sottoposto a queste nuove regole si può verificare su questo sito, oppure contattare direttamente l’ente per avere una conferma più autorevole.

Con riferimento al regime sanzionatorio, gli errori commessi fino alla pubblicazione della circolare esplicativa (9 febbraio 2015) non daranno luogo a sanzioni. Risulta tuttavia un termine eccessivamente breve, visto che gli enti stessi in molti casi non sanno ad oggi se rientrano o meno in queste nuove regole.

## CU – INVIO TELEMATICO

***Il 09 marzo 2015 scade l’invio telematico dei modelli CU (vedi anche CONTOR INFORMA 07-2014).***

Il modello CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica (modello **CU**) dove vengono inserite anche le informazioni riguardanti i compensi erogati ai professionisti, le provvigioni ad agenti e le relative ritenute operate, anche per collaborazioni di carattere occasionale. Entro il 09 marzo (posto che il 07 marzo cade di sabato), i dati dovranno essere inoltrati telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Per i clienti che effettuano la contabilità con noi, provvederemo automaticamente, senza ulteriore incarico. I clienti del solo reparto paghe o con contabilità esterna nei giorni scorsi hanno ricevuto una comunicazione sul punto, contenente le varie scelte possibili.

## FATTURE ELETTRONICHE ALLA PA

**Dal 31 marzo finisce l'era delle fatture cartacee per la Pubblica Amministrazione: Ogni fattura indirizzata ai vari uffici della PA deve essere presentata in forma digitale.**

Per le fatture allo Stato o alle Amministrazioni Statali l'obbligo vigeva già da metà dell'anno 2014, ora tocca agli enti pubblici di "minore dimensione". Dal 31 marzo 2015, definitivamente, tutte le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, devono essere emesse e spedite esclusivamente in forma digitale. Le fatture devono essere emesse nel formato XML, firmate digitalmente e inviate al sistema Sdl (sistema di Interscambio). La correttezza formale della fattura viene automaticamente controllata e recapitata all'ente individuato in fattura. Oltre ad essere firmata digitalmente, la fattura deve essere anche archiviata digitalmente (per un periodo di 10 anni). Ogni fattura deve contenere il codice CIG (numero fornito dalla PA, riguardante l'ordine) ed il codice identificativo dell'ente pubblico (codice IPA).

Queste fatture devono essere archiviate digitalmente; per questo è molto importante dotarle di una propria numerazione (p.es. 1/PA, 2/PA, ecc.), diversa dalle "normali" fatture di vendita, e di seguito registrarle in un sezione IVA distinto. Altrimenti tutte le fatture di vendita (quindi anche le "normali") dovranno essere archiviate digitalmente.

Ci sono varie possibilità per emettere e spedire le fatture elettroniche:

- mediante il proprio software di fatturazione: il programma deve dare: la possibilità di esportare la fattura in formato XML rispettando gli standard imposti dalla normativa, di firmare digitalmente il file e di spedirlo. In questo caso si deve disporre dell'attrezzatura per la firma digitale e la ditta deve anche attrezzarsi per l'archiviazione digitale.
- mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica fornita da un soggetto terzo: i dati di ogni singola fattura devono essere digitati riga per riga in un web-form, o importati se il proprio programma li esporta in formato xml. Tutti i passaggi successivi saranno eseguiti in maniera automatica.
- mediante il tool della Camera di Commercio, disponibile al sito <https://fattura-pa.infocamere.it>, con il quale nell'arco di un anno possono essere generate, trasmesse e archiviate fino a 24 fatture destinate alle pubbliche amministrazioni; anche qui è indispensabile dotarsi del dispositivo di firma digitale.

Se la Sua azienda emette solo poche fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione, allora il servizio offerto dalla Camera di Commercio è più che adeguato.

Se le fatture nell'arco dell'anno sono numerose allora bisogna valutare bene come organizzarsi.

## NUOVO REGIME FORFETTARIO AL 15% E CONTRIBUTI INPS

**Piccoli imprenditori e liberi professionisti in presenza di certi requisiti possono avvalersi di un nuovo regime di forfettizzazione delle spese e delle imposte (regime forfettario del 15%, vedi anche CONTOR INFORMA 01-2015). Inoltre il vecchio regime dei minimi al 5% è stato prorogato anche per il 2015.**

I contribuenti aderenti al nuovo sistema forfettario hanno la facoltà di optare per l'applicazione del regime contributivo (INPS commercianti o artigiani) normale (quindi minimale contributivo diviso in quattro rate fisse, più eventuale eccedenza) o ad uno parametrato all'effettivo risultato della gestione.

Presupposto per la fruizione di questa agevolazione contributiva INPS (solo per artigiani e commercianti, non per gestione separata e casse professionali) è la tempestiva comunicazione in via telematica all'INPS della volontà di adesione, da effettuarsi a fine febbraio di ogni anno per l'anno in corso. In caso di tardiva presentazione, l'anno in questione non è agevolabile.

La fruizione dell'agevolazione deve però essere attentamente valutata dall'interessato; se da un lato vi è un risparmio contributivo, vi sono però delle ripercussioni non indifferenti sulla copertura previdenziale (che non sarà annuale in questo caso): le settimane utili per il pensionamento si formano così in ritardo e anche l'ammontare dei contributi versati contribuirà negativamente sull'entità della pensione.

Un cordiale saluto

**CONTOR**



Dr. Werner Teutsch